SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2398

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 6

Disegno di legge ..... » 8

Decreto-legge ..... » 9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge reitera il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452.

Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono tese a garantire la più rapida copertura delle molteplici segreterie comunali e provinciali di ogni classe attualmente vacanti sul territorio nazionale, in relazione alla rilevata necessità ed urgenza di provvedere a ciò nel più breve tempo possibile.

La generale costruzione del provvedimento è finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali attraverso meccanismi che ne prevedono l'avvio e la conclusione anche in sede periferica, nonché attraverso l'adeguamento delle procedure di concorso per la nomina presso le segreterie di classe terza e generali di seconda a quelle previste per la copertura delle segreterie generali di classe 1/B e 1/A.

Con le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo in argomento si riafferma, altresì, tenuto conto della peculiarità dello *status* e delle funzioni svolte dai segretari comunali e provinciali, il sistema già delineato dalle norme tuttora vigenti e che si estrinseca proprio nella partecipazione in seno agli organismi collegiali dei rappresentanti sia dei segretari che degli enti locali.

È di particolare rilevanza, tra l'altro, la diretta partecipazione dei capi delle amministrazioni locali in qualità di componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi ad unica sede a posti di segreteria di classe terza ed a quelli di segreterie generali di classe seconda, 1/B e 1/A.

Viene sostanzialmente salvaguardata la necessità di assicurare, in forza degli strumenti normativi e delle specifiche disposizioni esistenti, un equo contemperamento e bilanciamento delle esigenze dei segretari comunali e provinciali da una parte e degli organi politico-elettivi delle amministrazioni locali dall'altra; i primi, funzionari statali garanti della legittimità degli atti e del corretto ed efficiente funzionamento della macchina burocratica dei rispettivi enti locali, aspirano alla progressione in carriera e, quindi, ad accedere a sedi sempre più ambite in base all'anzianità ed alla professionalità da ciascuno acquisite; i secondi aspirano a garantirsi meccanismi di partecipazione più alti e pregnanti nella scelta del segretario.

La disposizione dettata dall'articolo 1 tende a garantire la celerità di espletamento dei concorsi per l'accesso in carriera dei segretari comunali. Infatti, con la previsione dello svolgimento di un concorso per soli esami, così come avviene per la stragrande maggioranza dei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, si attuano pienamente i princìpi di carattere generale indicati dal legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la composizione delle commissioni giudicatrici in conformità al principio generale sancito dall'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con l'articolo 2 viene abrogata la vigente disposizione che regolamenta i concorsi per la classe terza, la cui gestione accentrata ha evidenziato numerose difficoltà operative alle quali si intende porre rimedio.

Anche alle segreterie comunali di classe terza, così come avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A, si accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi, svolti tuttavia in sede provinciale. Ai concorsi possono partecipare anche i segretari comunali in possesso di un'anzianità di servizio di soli due anni, senza, peraltro, acquisire la promozione a segretario capo prima del compimento del periodo minimo previsto dalla normativa vigente. Ciò permette di ampliare la base di partecipazione dei candidati, garantendo la massima copertura delle sedi di classe terza vacanti sul territorio nazionale.

Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al comma 5.

Il comma 6 prevede la composizione delle commissioni giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.

Al comma 7 si prevede una disposizione transitoria al fine di garantire le procedure concorsuali in atto.

L'articolo 3 detta la disciplina dei concorsi, per esami, per il conseguimento della idoneità necessaria per accedere alle segreterie generali di classe seconda, sulla base di criteri e modalità demandati ad apposito decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 2 stabilisce i princìpi nel rispetto dei quali devono essere definiti tali criteri e modalità.

Di particolare rilievo è la disposizione sancita nel comma 3, che prevede la composizione delle commissioni giudicatrici conformemente al principio generale sancito dall'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Giova rilevare che l'acquisita idoneità non determina *ex se* l'acquisizione della qualifica di dirigente essendo quest'ultima subordinata all'incardinazione presso una segreteria generale di seconda classe per effetto dei concorsi per soli titoli, a singole sedi, disciplinati dal successivo articolo 4.

Anche alle segreterie generali di classe seconda, così come avviene per le segreterie generali di classe 1/B e 1/A, si accede mediante concorsi per titoli, per singole sedi, svolti tuttavia in sede provinciale. Ai concorsi sono ammessi a partecipare, oltre ai segretari comunali già in possesso della qualifica di dirigente e che, quindi, concorrono alle sedi solo per trasferimento, anche i vice segretari che occupano nella pianta organica dei comuni di classe superiore e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali ed i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge.

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede, tuttavia, un ulteriore limite per i vice segretari, laddove esclude la partecipazione degli stessi ai concorsi presso le segreterie dei comuni ove prestano servizio.

Alle finalità di copertura delle sedi e, soprattutto, di stabilità di servizio è ispirata la disposizione di cui al comma 4.

Il comma 5 detta la composizione delle commissioni giudicatrici in sede provinciale, indicandone i componenti.

Con il comma 1 dell'articolo 5 sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici, per le quali, così come per quelle previste dagli articoli 2 e 4 del presente decreto-legge, valgono le considerazioni svolte in premessa relativamente alla partecipazione dei capi delle amministrazioni locali e dei segretari comunali e provinciali, designati direttamente dal Ministero dell'interno.

Con il comma 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, nella parte concernente la partecipazione ai concorsi di classe prima dei vice segretari generali comunali e provinciali.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 6 si intende garantire, in ossequio ai princìpi esposti in premessa, la partecipazione in forma paritetica, in seno agli organismi collegiali sia centrali che periferici, dei rappresentanti dei segretari e degli enti locali. Ciò tenuto conto della peculiarità dello *status* e delle funzioni svolte dai segretari comunali e provinciali.

Ai consigli di amministrazione, integrati nella loro composizione ai fini della accennata pariteticità, ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, sono affidati ulteriori pregnanti compiti tra i quali emergono quelli relativi alla:

a) attribuzione dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali;

b) definizione dei criteri generali per la valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di segreterie comunali di classe terza e di segreterie generali di seconda e prima classe.

L'articolo 7 dispone l'abolizione delle note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali, così come previste dagli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371.

Con tale disposizione si tende a rendere il sistema di valutazione per il personale della categoria simile a quello degli altri dipendenti dello Stato, creando un meccanismo adeguato alla peculiarità del ruolo e delle funzioni dei segretari comunali e provinciali. In sostanza, si attribuisce all'organo collegiale di amministrazione la valutazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal singolo funzionario, tenuto conto della dipendenza organica e funzionale del personale dei segretari comunali e provinciali.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede la soppressione della tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, attualmente fissata in lire 7.500.

La finalità è di estendere l'esenzione dal pagamento della tassa già prevista per tutti i concorsi di ammissione ad impieghi pubblici statali, anche per incentivare e facilitare la partecipazione di tanti giovani, in specie laureati, alla ricerca di prospettive occupazionali.

Lo stesso comma 1 trasferisce al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, l'onere per il pagamento delle spese di organizzazione del concorso suddetto che, ai sensi di legge, si bandisce ogni anno, e di funzionamento delle relative commissioni giudicatrici.

Il comma 2 eleva a lire 50.000 la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, già fissata in lire 7.500, tranne per quello di ammissione in carriera.

L'elevazione della tassa, a carico, peraltro, di personale già in servizio di ruolo, cioè di segretari comunali e provinciali oppure di vice segretari di comuni e province in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione ai concorsi in argomento, ha anche la finalità di disincentivare la partecipazione di soggetti non effettivamente interessati, con indubbi risultati di snellimento ed accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti concorsuali.

Il comma 3 pone a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province, sussistendone l'ampia copertura finanziaria, le somme arretrate dovute *una tantum* ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata. Ciò in relazione all'orientamento giurisprudenziale, confermato dal recente parere del Consiglio di Stato (parere n. 807/93 del 14 luglio 1993), in ordine all'inserimento dell'indennità inte- grativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiuntiva, spettante ai segretari titolari di segreteria convenzionata o consorziata. Questo comporta un maggior onere per numerosi enti di modeste dimensioni; onere che la norma intende sottrarre ai comuni convenzionati o consorziati, limitatamente alle somme arretrate da versare a tale titolo.

Con l'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993, gli enti locali versano trimestralmente al bilancio dello Stato il 10 per cento delle somme introitate per diritti di segreteria e di stato civile.

In sede di prima applicazione numerosi enti, per lo più di modeste dimensioni, lamentano di dover versare importi minimi (anche pari a lire 2.000), il che comporta numerosi adempimenti di tipo amministrativo.

La norma di cui al comma 5 si propone, quindi, di assoggettare all'obbligo del versamento trimestrale solo le somme superiori a lire 50.000. Il versamento di importi inferiori diviene obbligatorio solo a chiusura di esercizio.

Ciò comporta indubbi vantaggi per gli enti locali, ma anche per le tesorerie provinciali (Banca d'Italia) che non devono contabilizzare ad allibrare migliaia di versamenti di importi minimi.

L'introduzione della certificazione si rende necessaria, invece, per controllare l'esatto e tempestivo adempimento dei versamenti dei diritti, nonché per ottenere un quadro completo dell'andamento del fenomeno, che consenta le opportune variazioni.

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli 1 e 3 comportano oneri a carico del bilancio dello Stato limitatamente alle spese da sostenere per l'organizzazione dei concorsi (commissioni di concorso e strutture per lo svolgimento delle prove di esame).

Gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione all'articolo 8 si fa presente che le entrate derivanti dalla tassa di concorso, che con il comma 1 si intende sopprimere, unitamente al contributo dei comuni, sono destinate per legge alle spese da sostenere per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso alla qualifica di segretario comunale e sono quantificabili nell'importo di lire 200-250 milioni (coperti per circa 90 milioni con la tassa di concorso - lire 7.500 per dodicimila domande - e per la differenza dai comuni).

La soppressione della tassa, quindi, non incide sul bilancio dello Stato in termini di minori entrate. Essa pone unicamente il problema di trovare copertura alle spese dei concorsi per l'accesso in carriera, cui dette entrate attualmente provvedono.

La norma proposta accolla gli oneri dell'organizzazione dei concorsi di grado iniziale al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962, che ne ha la disponibilità occorrente. Infatti, questo fondo, nonostante le molteplici finalità assegnate, registra annualmente una cospicua capienza, tale da assicurare anche il pagamento di detti oneri.

L'elevazione a lire 50.000 della tassa per i restanti concorsi, ivi compresi quelli per il conseguimento della idoneità a segretario generale di cui all'articolo 3, prevista dal comma 2, consente maggiore certezza nella copertura degli oneri con la tassa medesima e si propone lo scopo di attenuare, per quanto possibile, sia il ricorso alla integrazione da parte dei comuni interessati, sia il ricorso al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962 per quanto attiene, in quest'ultimo caso, ai concorsi previsti e disciplinati dal citato articolo 3.

Tutto ciò con ovvie economie gestionali in rapporto alle somme che risultano esigue

Il comma 3 pone a carico del fondo derivato dai diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962 gli oneri relativi al rimborso ai comuni delle somme necessarie per il pagamento degli arretrati ai segretari titolari di comuni consorziati o convenzionati. Tale previsione risulta possibile in relazione alla attuale notevole disponibilità del capitolo 1549.

L'onere è stato calcolato considerando i seguenti fattori.

I segretari titolari di segreterie convenzionate o consorziate sono stimabili in 1.200:

mensilità arretrate (5 anni) + 13ª mensilità = 65;

importo medio indennità integrativa speciale riconosciuta = 250.000 mensili;

importo dei contributi a carico dell'ente circa 31,5 per cento = 80.000 mensili;

interessi + rivalutazione 50 per cento = 125.000 complessive;

onere mese × soggetto 455.000 × 65 mesi = 30.000.000 × 1.200 = 36.000.000.000.

Il comma 5 non determina oneri a carico del bilancio dello Stato ad esclusione di quelli commisurabili al ritardato versamento alla tesoreria dello Stato delle somme (di modesto importo) per le quali è ammesso il versamento in unica soluzione a fine esercizio.

Versamenti trimestrali complessivi n. 17.000;

versamenti ritardati n. 3.000 × 3 trimestri = 9.000;

importo medio dei versamenti ritardati = lire 25.000;

ritardo medio dei versamenti rinviati = 4/5 mesi.

Prendendo a riferimento il rendimento annuale dei BOT, stimabile attualmente nell'ordine dell'8 per cento, i versamenti ritardati (valore medio lire 25.000, in numero stimabile di 9.000) portano ad una somma totale di lire 225.000.000, che entra nelle casse dello Stato con un ritardo medio di trimestri 1,5, pari a mesi 4/5.

Conseguentemente, l'onere è così calcolato;

lire 25.000 × 9.000 = 225.000.000 × 8 per cento = lire 18.000.000 annui;

lire 18.000.000 × 4/5 mesi = lire 6.750.000;

onere complessivo lire 6.750.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, e 30 ottobre 1995, n. 452.

Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 1 del 2 gennaio 1996.*

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ammissione in carriera dei segretari comunali)

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Articolo 2.

(Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª)

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4ª serie speciale — n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Articolo 3.

(Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe)

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2ª di cui all'articolo 4.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati

criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Articolo 4.

(Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª)

1. Alle segreterie comunali generali di classe 2ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2ª, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1ª classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2ª classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I

candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2ª.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

Articolo 5.

(Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª)

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe)* - I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Mini-

stro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Articolo 6.

(Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali)

1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3ª e di segreteria generale di 2ª e 1ª classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

Articolo 7.

(Giudizio complessivo)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» e «cattivo» ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di «cattivo», confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

Articolo 8.

(Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica

iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di lire 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a lire 36.000.000.000 e quanto a lire 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI – CORONAS – MASERA – FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI